

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 5413

Torino, 19/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO EX CASERMA AMIONE – PIAZZA RIVOLI 4, TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3817 del 7/07/2023 con la quale è stato approvato il documento “Agenzia del Demanio – Ex Caserma Amione – Piazza Rivoli 4, Torino – Piano della Caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Rel. R23-04-07 – Giugno 2023” redatto da Planeta Studio Associato e trasmesso agli Enti dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta con PEC del 14/06/2023 (ns. prot. 6595 del 14/06/2023), quale piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06. Il punto 4) del dispositivo di tale provvedimento ricordava di trasmettere l’analisi di rischio sito specifica entro 6 mesi dal ricevimento dello stesso, e pertanto entro l’11/01/2024.

Vista la comunicazione trasmessa con PEC del 12/01/2024 (ns. prot. 300 del 15/01/2024) con la quale l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ha richiesto proroga di 8 mesi dei termini per la presentazione dell’analisi di rischio sito specifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06. Tale proroga si rendeva necessaria al fine di permettere l’affidamento delle attività di caratterizzazione e, conseguentemente, di redigere predetto elaborato.

Vista la determinazione dirigenziale n. 237 del 18/01/2024 con la quale è stata prorogata fino all’11/09/2024 la presentazione dell’analisi di rischio sito specifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 relativamente al sito “Ex Caserma Amione”, Piazza Rivoli 4, Torino.

Vista la comunicazione trasmessa con PEC dell’11/09/2024 (ns. prot. 8852 del 12/09/2024) con la quale l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ha richiesto ulteriore proroga di 6 mesi dei termini per la presentazione dell’analisi di rischio sito specifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06. Tale proroga si rende necessaria al fine di permettere il perfezionamento dell’affidamento delle attività di caratterizzazione e, conseguentemente, di redigere predetto elaborato a seguito delle risultanze delle indagini.

Ritenute valide le motivazioni sinteticamente sopra riportate.



Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto quest'ultima è di tipo storico senza rischio di aggravamento.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1. **di concedere** proroga fino all'11/03/2025 per la presentazione dell'analisi di rischio sito specifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 relativamente al sito "Ex Caserma Amione", Piazza Rivoli 4, Torino;
2. **di trasmettere** la presente determinazione all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Servizio Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica e Planeta Studio Associato;
3. **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
5. **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. **di dichiarare** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

. - Rep. DD 19/09/2024.0005413.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da LORENZO DE CRISTOFARO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorenzo De Cristofaro